



**Collegio dei Revisori dei Conti  
del Comune di San Vito dei Normanni**

LI, 12 MARZO 2019

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: "Approvazione dei prospetti economici finanziari, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative al Tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2019\_Proposta al Consiglio Comunale"**

Si trasmette per il seguito di competenza, la presente documentazione inerente il verbale di cui all'oggetto.

**IL PRESIDENTE**

**DOCT. GIANLUCA INGUSCIO**



## Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

Verbale n. 8 del 12 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 12,10 presso la Sede Municipale - Ufficio Revisori, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni nominato con delibera CC n.04 del 29.01.2016, così composto:

- Dott. Gianluca Inguscio - Presidente
- Dott. Vito Donato Colaprico - Componente
- Dott. Gerardo Cimmino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente argomento:

**Parere su "Approvazione dei prospetti economici finanziari, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative al Tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2019\_Proposta al Consiglio Comunale"**

### considerato

- che con i commi dal 639 al 704 dell' art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 01 gennaio 2014, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 (TARES);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 24/07/2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui servizi rifiuti (TARI) con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n.12/2016 e 7/2017, sono state apportate modifiche a tale regolamento;

### richiamati

- il comma 654 della Legge 147 del 27/12/2013, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tari, ed in particolare all'art.10 in base al quale la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri contenuti nel DPR n.158/1999 e all'art.13 inerente il piano finanziario;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

**Tenuto conto che**

- già a decorrere dal 2018, il comma 653 della Legge 147 del 27/12/2013 ha introdotto un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Visto**

- il prospetto di calcolo del fabbisogno standard, determinato secondo quanto previsto dalle linee guide predisposte dal M.E.F.
- il Piano Finanziario con annesse Tariffe per l'anno 2019;

**esaminata**

la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 08/03/2019 e relativi allegati per l'approvazione dei prospetti economici-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe relative al Tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2019;

**Visti:**

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

**esprime**

parere FAVOREVOLE, per quanto di sua competenza, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 13,35

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

Dott. Gianluca Inguscio

**I Componenti**

Dott. Colaprico Vito Donato

Dott. Cimmino Gerardo

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is the most stylized and large. The second signature is also quite stylized. The third signature is simpler and more legible.